GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO — NUM. 38

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 4

Vista la legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Risultando da notizie ufficiali che in vari punti dell'Impero Ottomano dominano malattie infettive, e specialmente il vaiuolo:

Decreta:

È vietata l'introduzione nel Regno di stracci ed abiti usati destinati al commercio e provenienti dai porti della Turchia Europea ed Asiatica.

I signori prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, 13 febbraio 1888.

Il Ministro: CRISPI.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 5

Vista la legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubbblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Ritenuto essere cessati i motivi che avevano determinato le precauzioni fin qui esistenti per il commercio degli stracci ecc., coll'Austria, colla Spagna, colla Francia compresa la Corsica e l'Algeria e colla Tunisia;

Decreta:

Sono revocate da oggi tutte le misure sanitarie imposte alla introduzione nel Regno degli stracci, dei cenci, degli abiti e degli effetti letterecci usati, nonchè delle cimosse e delle filacce provenienti dai paesi predetti.

Il divieto di introduzione degli oggetti suindicati rimane fermo per le provenienze dei paesi situati al di là del Canale di Suez.

I signori prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, 13 febbraio 1888.

Il Ministro: CRISPI.

LEGGI E DECRETI

Il N. **5192** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori, sono ordinati colle norme stabilite dal Codice civile, e secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il regolamento consorziale, prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del Consorzio, la quantità d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le

deliberazioni; come pure la quantità degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perchè siano legalmente costituite, ed i poteri che si conferiscono agli amministratori.

Art. 3.

I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente.

Art. 4.

Costituito il Consorzio e trascrittone il regolamento a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III, del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi.

Art. 5.

Le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al Consorzio non hanno effetto rispetto ai terzi se non siano espresse nel regolamento e questo non sia trascritto.

Art. 6.

L'amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il Consorzio in giudizio, nei contratti, ed in tutti gli atti che l'interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento.

Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai Consorzi costituiti secondo la presente legge, a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, num. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 8.

Il Ministro di agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi, udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso ai Consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad uso industriale.

Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendano o si completino dopo di essa, uniformandosi alle attuali disposizioni. Però in questo caso il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento.

Art. 9.

Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito il parere del Consiglio della industria e del commercio.

Art. 10.

Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1. Che la forza motrice ottenuta colle opere di cui sopra sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

2. Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionato alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'articolo 8, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenere il concorso.

Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, o nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Art. 12.

Le spese di cui sopra, ad istanza degli interessati, e sulla proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 25 marzo 1865, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato, dai comuni e dalle provincie dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. 13.

Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni trenta. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il quinto, di cui al numero 2 dell'articolo 10, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale, speso per eseguire le opere. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un'altro terzo.

Il concorso annuo complessivo però dello Stato, dei comuni e delle provincie, non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

Art. 14.

I Consorzi possono stabilire nel regolamento che le controversie fra consorziati, o fra questi ed il Consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetti la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbano essere pronunziate le loro decisioni, e possa interporsi appello ai tribunali.

Sarà però lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori.

Art. 15.

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, i Consorzi possono essere autorizzati, mediante decreto Reale, a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Per ottenere tale autorizzazione il Consorzio che ne fa domanda deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza sia in misura non minore di 50 cavalli nominali.

La domanda corredata dal regolamento e dagli altri documenti opportuni, è presentata dall'amministrazione del Consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 16.

Nel caso di Consorzi volontari e obbligatorii, costituiti a scopo agricolo ed industriale, il loro carattere legale sarà determinato da quegli interessi dall'una o dall'altra specie, che siano in prevalenza.

Art. 17.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del Consorzio, e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per la esecuzione di nuovi lavori di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, nei quali atti si intendono compresi anche quelli di acquisto d'acqua a tale scopo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. Grimaldi.
G. Saracco.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. **MMDCCCXV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 23 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Udine è sciolta.

Il signor Antonio Masciadri ne assumerà l'amministrazione, in qualità di commissario governativo, sino all'insediamento della nuova Camera.

Art. 2.

Le elezioni avranno luogo il giorno 4 marzo 1888, e lo insediamento della nuova Camera sarà fatto nella prima domenica successiva al giorno delle elezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1888.

UMBERTO.

B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Demanio

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			PREZZO	
		ettari	are	cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di gennaio 1888	127	247	79	20	137,198 94	193,524 97
Nei mesi precedenti dell'anno finanziario 1887-1888 . . .	971	3911	62	96	1,516,596 67	1,958,986 05
Nell'anno finanziario in corso	1098	4159	42	16	1,653,795 61	2,152,511 02
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto giugno 1887. . .	153348	631667	50	41	464,538,739 88	593,827,201 11
Totali dal 26 ottobre 1867 a tutto gennaio 1887. . . .	154446	635826	92	57	466,192,535 49	595,979,712 13

Roma, addì 9 febbraio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione VI: Gerodetti.

Per il Direttore Generale: Badami.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia l'interruzione del cavo fra Javea e Ibiza, Spagna, continente e Isole Baleari.

I telegrammi per le Isole Baleari sono spediti a mezzo di battelli celeri, che partono da Barcellona tutti i mercoledì e venerdì, da Valencia le domeniche e da Alicante i martedì.

Roma, 13 febbraio 1888.

Il 12 corrente, in Demonte, provincia di Cuneo, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 13 febbraio 1888.

Il 13 corrente, in Montallegro, provincia di Girgenti, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 14 febbraio 1888.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

Il Ministro della Guerra avverte che nel prossimo mese di aprile avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali pei militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile e pei militari di 1ª di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali ritengano d'essere divenuti inabili al servizio militare.

A termini del § 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, i detti militari per essere ammessi a tali rassegne, devono farne domanda per mezzo del sindaco del proprio comune, al comandante del Distretto militare cui appartengono, non più tardi del giorno 15 dello stesso mese di aprile.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essere divenuti inabili al servizio militare, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente

Si rammenta poi che i militari suddetti ove non approfittino di tali occasioni per far risultare la loro inabilità al servizio militare, non possono in caso di chiamata sotto le armi, dispensarsi dal rispondervi, come è indicato al §. 846 del regolamento sul reclutamento.

Roma, febbraio 1888.

(*Le Direzioni dei giornali, sono pregate di riprodurre il presente avviso*). 3

MANIFESTO

Arruolamenti volontari d'un anno per l'anno 1888.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il § 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con Reale Decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani nati nell'anno 1868 ed inscritti sulle liste di leva di quella classe, i quali aspirano all'arruolamento volontario di un anno, devono farne domanda ai corpi o distretti sottoindicati dal 1° marzo a tutto il 5 aprile p. v. e contrarre effettivamente l'arruolamento stesso non più tardi del 15 dello stesso mese di aprile.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Atto autentico di nascita;

c) Certificato di penalità;

d) Attestato di moralità e di buona condotta (modello E) della appendice al regolamento sul reclutamento;

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

f) Libretto di tiro (modello n. 1) prescritto dal Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del Sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta, (modello E) dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che il titolare si è trovato negli ultimi 12 mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato d'un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

Certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore della università o del direttore della scuola superiore tecnica, o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

Attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari d'un anno sono aperti:

Per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

Per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, presso tutti i reggimenti ovunque stanziati;

Per le compagnie di sanità presso la direzione dell'ospedale militare principale, in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato

Per le compagnie di sussistenza, presso il comando del distretto militare nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però dev'essere prestato nella 8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno della facoltà di medicina o di avere ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato d'un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza d'Istituto tecnico, e preferibilmente quello della sezione commerciale.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario d'un anno nei vari corpi dell'esercito per imprendere il servizio il 1° novembre p. v. o nei distretti quali ritardatari, dovranno presentare insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno i certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di liceo o di istituto tecnico governativi, o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi superiori a quelli ora accennati, ovvero assoggettati agli esami di cui al § 225 della citata appendice al regolamento sul reclutamento.

5. La tassa per gli arruolamenti volontari d'un anno fu, con Reale decreto del 12 gennaio 1888 fissata anche in quest'anno a lire 1600 per l'arma di cavalleria ed a lire 1200 per tutti gli altri.

6. I giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1868 che nella visita sanitaria fossero riconosciuti inabili al servizio militare in genere, possono conservarsi il diritto al volontariato d'un anno mediante il deposito di lire 1200.

Le pratiche a tale effetto occorrenti, dovranno essere fatte entro il limite di tempo stabilito dal n. 1 del presente manifesto presso qualsiasi distretto militare.

7. Tutti gli aspiranti all'arruolamento volontario d'un anno, i quali compiano il 17° anno di età prima del 31 ottobre p. v., ed appartengano a classi di leva posteriori a quella del 1868, potranno fare domanda di contrarre l'arruolamento volontario di un anno anche dopo il termine fissato col n. 1 per gli inscritti sulle liste di leva della classe 1868 purchè abbastanza in tempo per compiere le pratiche relative innanzi al 1° novembre p. v., e per imprendere in quel giorno il volontariato d'un anno.

Per le condizioni cui deve in genere soddisfare il giovane che aspira all'arruolamento volontario d'un anno, valgono le disposizioni dei capi XIII della legge e XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del 5 novembre 1885.

Può essere pure consultata in proposito l'istruzione pubblicata dal Ministero della Guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, il 18 gennaio 1888.

5 *Il Ministro*: E. BERTOLÈ-VIALE.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE.

Avviso di concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel corpo R. Equipaggi.

Art. 1.

E' aperto un concorso per mezzo di esame per 30 posti di macchinista nel corpo R. Equipaggi della R. marina.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo nel regio arsenale marittimo di Spezia il 1° del prossimo mese di aprile 1888.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda, in carta bollata e interamente scritta di loro pugno, al ministero della marina non più tardi del 15 marzo 1888, indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei seguenti documenti:

1° Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che lo aspirante allo arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del codice civile.

2° Atto autentico di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 16° anno di età e non oltrepassato il 26° se non appartiene alla gente di mare, ed il 32° se appartiene alla gente di mare.

3° Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo di domicilio dello aspirante, sul suo stato civile.

4° Certificato di penalità spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale lo aspirante è nato.

5° Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco del comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sotto-prefetto.

6° Estratto della matricola o dei registri della gente di mare, se lo aspirante allo arruolamento abbia oltrepassato il 26° anno di età.

7° Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene.

8° Patente di macchinista della marina mercantile nazionale o certificato di licenza per macchinista navale rilasciato da un istituto nautico;

ovvero, certificato della scuola professionale di Biella, che attesti di avere il postulante seguito con buon esito il corso per la seconda sezione d'insegnamento ed aver egli conseguita la dichiarazione di idoneità negli esami finali;

oppure, certificato attestante di aver egli fatto il corso normale della scuola industriale di Vicenza e di aver conseguita l'idoneità negli esami finali;

o infine, certificato del direttore o dei direttori dello stabilimento meccanico governativo o privato, dedicato alla costruzione di macchine a vapore, nel quale il postulante ha esercitato uno dei mestieri di congegnatore, calderaio o fucinatore. Questo certificato deve attestare che il postulante ha esercitato con intelligenza e con assiduità il detto mestiere, almeno per due anni in qualità di operaio effettivo, non già di apprendista, indicare con precisione la durata dell'esercizio e la mercede massima alla quale egli è pervenuto e dare conto della sua condotta.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

I militari di 1ª categoria dell'esercito non possono essere ammessi al concorso.

Art. 4.

Prima di essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da due ufficiali medici della marina alla presenza dell'intera commissione esaminatrice per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al servizio volontario nel corpo R. equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Art. 5.

I candidati che saranno approvati agli esami, verranno arruolati ricevendo la nomina provvisoria di macchinista di 3ª classe; ma tanto questa nomina quanto l'arruolamento stesso non potranno essere definitivi che dopo un esperimento di sei mesi fatto a bordo di regie navi armate, dal quale risulti accertata la loro attitudine al servizio di mare.

Essi saranno imbarcati a tale effetto colle stesse norme seguite pei macchinisti di nuova nomina, e durante questo periodo di esperimento godranno i vantaggi e riceveranno le competenze pel grado del quale sono rivestiti in via provvisoria.

Coloro che al termine di sei mesi di esperimento non saranno riconosciuti atti al servizio di macchinista sulle regie navi, potranno, secondo il voto di apposita commissione, venire ammessi a continuare la prova per un altro periodo di tempo non superiore a sei mesi, ovvero essere licenziati definitivamente.

Art. 6.

All'atto della nomina provvisoria saranno arruolati per la ferma permanente di 8 anni coloro che non si trovino ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Quelli che fossero già vincolati alla ferma permanente, continueranno in essa secondo gli obblighi assunti.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano subiti gli esami e non siano dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 3ª classe del corpo reale equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, conseguano essi o pur no la scelta, sarà pagata un'indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 3ª classe del corpo reale equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi avranno compiuti gli esami.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente;*

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado non inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri.*

Art. 9.

Gli esami comprenderanno tre parti:

Parte Iª — Esame sulle materie considerate dal programma annesso a questa notificazione;

Parte IIª — Esperimento pratico sul disegno lineare;

Parte IIIª — Esperimento pratico sull'abilità del candidato nell'esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, di calderaio o di fucinatore.

Art. 10.

La Commissione concerterà volta per volta per ciascuna delle materie della prima parte, in armonia con il programma, seduta stante e prima dell'introduzione del candidato, una o più domande.

Nello stesso modo assegnerà i lavori che devono essere eseguiti per la seconda e per la terza parte.

Le domande saranno ricordate nel processo verbale della seduta.

Art. 11.

L'esame sulle materie della prima parte sarà orale e sostenuto alla presenza dell'intera Commissione. Per i lavori delle altre due parti basterà la vigilanza di uno o più membri della Commissione nel modo che essa stabilirà secondo le circostanze.

Art. 12.

A ciascuna delle materie della prima parte del pari che a ciascuno dei lavori della seconda e della terza saranno attribuiti dieci punti. Per essere dichiarato idoneo un candidato deve ottenere più di cinque punti in ciascuno dei tre esperimenti.

Per la votazione ogni membro della commissione proferirà, invitato dal presidente, il numero dei punti del quale crede meritevole il candidato. La media dei punti così assegnati per ogni materia stabilirà il merito del candidato nella medesima.

Art. 13.

I lavori per la seconda e per la terza saranno di tale natura che possano essere compiuti, i primi nel termine di 6 ore e gli altri in tre giornate di lavoro al più secondo l'orario delle officine.

Art. 14.

Il voto sull'attitudine pratica al servizio per ognuno dei macchini-

sti in esperimento sarà pronunziato sopra ogni nave da una commissione composta del comandante di bordo, dell'ufficiale in 2° e del capo macchinista direttore della macchina. Questa commissione dovrà rimettere apposito verbale di deliberazione dal quale per ognuno dei candidati risulti se esso si propone per l'arruolamento e la nomina definitiva ovvero se si ritiene necessario prolungare l'esperimento e per qual periodo, non superiore a sei mesi, o se sia il caso di licenziarlo definitivamente. La decisione della commissione sarà inappellabile

Roma, li 3 novembre 1887.

Per il Ministro: RACCHIA.

Programma per l'esame dei candidati al concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel corpo reale equipaggi.

PARTE Iª

I. *Aritmetica ed algebra elementare.*

1. Sistema di numerazione ordinario — Definizione delle quattro operazioni fondamentali del calcolo — Definizione delle frazioni e modo ordinario di esprimerle — Estensione del principio fondamentale del sistema di numerazione ordinario alle frazioni decimali.

2. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni decimali o sui numeri interi seguiti da frazioni decimali.

3. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni del calcolo sulle frazioni ordinarie.

4. Sistema metrico legale.

5. Definizioni e notazioni algebriche — Eguaglianza — Trasposizioni di termini da un membro all'altro nell'eguaglianza — Riduzione dei termini simili.

6. Moltiplicazione dei monomii e dei polinomii — Espressione generale del quoziente della divisione — Riduzione di essa a più semplice forma, quando è possibile.

7. Risoluzione della equazione di 1° grado ad una incognita.

8. Ragione — Proporzioni — Relazione fra i termini di una proporzione — Regola del tre semplice.

II. *Geometria elementare.*

1. Definizione degli elementi geometrici — Spazio, superficie, linea, punto, corpo — Lunghezza, area, volume — Come si esprimano le grandezze di questi elementi con numeri.

2. Linea retta — Giacitura di linee rette che passano per lo stesso punto in piano — Angolo di due rette.

3. Relazione fra gli angoli formati dai segmenti di due rette che s'incontrano — Perpendicolari — Angolo retto.

4. Genesi e carattere del circolo — Relazioni fra gli angoli al centro e gli archi intercetti sulla circonferenza fra i loro lati — Misura degli angoli e degli archi — Unità.

5. Rette parallele — Caratteri e proprietà.

6. Caratteri dell'eguaglianza dei triangoli.

7. Poligoni — Quadrilatero, trapezio, parallelogramma, rettangolo, quadrato.

8. Poligoni regolari inscritti nel circolo o ad esso circoscritti. — Ragione della circonferenza al diametro o al raggio.

9. Misura dell'area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo, del trapezio, di un poligono regolare, di un poligono qualunque — Unità delle aree.

10. Misura dell'area del circolo, del settore e del segmento.

11. Regole pratiche per la misura dell'area della superficie nel prisma, nel parallelepipedo, nella piramide e per quella dei loro volumi — Unità dei volumi.

12. Definizione dei tre corpi rotondi, sfera, cilindro e cono — Regole per la misura delle aree delle superficie di questi corpi e dei loro volumi.

III. *Elementi di fisica.*

1. *Proprietà generali dei corpi.* — Materia, forza, corpo, estensione, impenetrabilità, porosità, divisibilità.

2. *Stati di aggregazione dei corpi.* — Corpi solidi, liquidi, aeriformi — Coesione, elasticità, comprimibilità, variabilità di volume.

3. *Coerenza nei corpi.* — Tenacità, durezza, mollezza, malleabilità rigidità, flessibilità.

4. Misurazione — Pesi — Unità di misura e di peso.

5. *Gravità.* — Centro di gravità dei corpi e modo di determinarlo praticamente.

6. Massa — Peso — Rappresentazione delle forze mediante pesi.

7. *Nozioni di dinamica.* — Moto uniforme ed uniformemente vario — Forze motrici istantanee e continue — Indipendente coesistenza di più moti in un corpo.

8. *Idrodinamica.* — Principio di Pascal — Equilibrio di un liquido grave — Pressioni sulle pareti e sul fondo.

9. Liquido in vasi comunicanti. — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Uso degli areometri.

10. *Aerodinamica.* — Proprietà dei fluidi aeriformi — Legge di Mariotte — Peso dell'aria — Pressione atmosferica — Uso del barometro — Peso specifico dei gas.

11. *Termologia.* — Uso del termometro — Dilatazione termica nei corpi solidi, liquidi ed aeriformi — Calorico raggiante — Conduttività termica interna ed esterna dei corpi.

12. Liquefazione dei solidi — Solidamento dei liquidi — Vaporizzazione dei liquidi — Liquefazione dei vapori — Calorico latente.

IV. *Elementi di meccanica.*

1. Composizione e decomposizione delle forze in un piano — Forze parallele — Forze concorrenti — Coppie — Momenti.

2. Leve di vario genere — Piano inclinato — Vite.

3. Attrito e sue leggi — Forze attive e forze passive.

4. Lavoro e sua misura — Chilogrammetro — Cavallo vapore.

5. Descrizione e teoria delle pompe in generale — Pompe aspiranti — Pompe aspiranti e prementi.

V. *Elementi di fisica — tecnologica.*

1. Della combustione e dei combustibili — Aria necessaria alla combustione — Prodotti della combustione.

2. Ebollizione e vaporizzazione dei liquidi — Vapore d'acqua — Vapore saturo e vapore surriscaldato — Leggi del vapore saturo.

3. Pressione assoluta e relativa del vapore contenuto in un vaso chiuso — Maniere di misurarla: in atmosfera, in colonna di mercurio, in chilogrammi per centimetro quadrato — Loro equivalenza — Uso dei manometri Bourdon.

4. Della condensazione del vapore, e dei modi di adoperarla — Per miscuglio con acqua fredda, o per contatto di superficie fredde.

VI. *Apparati motori delle navi.*

1. *Parti principali componenti un apparato motore in generale.* — Generatori di vapore — Macchina motrice — Propulsatore — Loro funzioni.

2. *Descrizione delle caldaie in generale.* — Parti che le compongono — Funzione di queste parti — Focolaro — Graticola — Cenerario — Camera a fuoco — Tubi caloriferi — Camera a fumo — Fumaioli.

3. Superficie di graticola — Superficie di riscaldamento — Camera d'acqua — Camera di vapore — Superficie di vaporizzazione — Tirare e modi di produrlo.

4. *Varii tipi di caldaie marine.* — Caldaie parallelepipede a bassa pressione — Caldaie cilindriche ad alta pressione — Caldaie a fiamma diretta e a fiamma rovesciata — Caldaje tipo locomotiva.

5. *Accessorii delle caldaie.* — Valvola di presa di vapore — Valvole di intercettazione di vapore — Condotte di vapore — Valvole di sicurezza — Rubinetti o tubi di livello — Tiranti e rinforzi interni.

6. Prese d'acqua — Valvole di alimentazione — Valvole e robinetti di scarico — Robinetti di estrazione.

7. Pompe di alimentazione ed iniettori — Salsedine dell'acqua delle caldaie — Salinometri.

8. *Macchine motrici.* — Parti principali che le compongono e loro funzioni — Cilindri — Valvole di distribuzione — Valvole di espansione — Eccentrici.

9. Stantuffi — Bielle — Albero a manovelle — Sopporti all'albero a manovelle — Alberi di trasmissione — Cuscinetto di spinta

10. Valvole d'intercettazione del vapore — Separatori — Valvole regolatrici.

11. Condensatori a miscuglio — Condensatori a superficie — Pompe d'aria — Pompe di circolazione — Pompe di alimentazione — Pompe di sentina.

12. *Varii sistemi di macchine.* — Macchine semplici ad espansione in un solo cilindro — Macchine composte ad espansione in due o più cilindri separati — Macchine a condensazione — Macchine senza condensazione.

13. Macchine verticali — Macchine orizzontali — Macchine a biella diretta — Macchine a biella rovesciata — Macchine a fodero — Macchine a cilindri oscillanti.

14. Ruote a pale fisse ed a pale articolate — Eliche — Diametro — Passo — Pale.

PARTE II.

Disegno lineare.

Il candidato dovrà eseguire, seduta stante, lo schizzo a matita in scala e quotato di un organo delle macchine, come una pompa, un cilindro e simili, rappresentandolo in proiezione orizzontale, in proiezione verticale ed in sezione.

PARTE III.

Lavoro manuale.

Esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, calderaro o fucinatore.

Carriera che può percorrere il macchinista e relativi vantaggi.

SOTT' UFFICIALI.

GRADO	COMPETENZE MENSILI									Grado corrispondente nell'esercito
	Su navi armate					A terra				
	Paga	Razione	Trattamento tavola	Supplemento	Totale	Paga	Razione	Mercede	Totale	
	L. C.	L.	L.	L.	L. C.	L. C.	L.	L.	L. C.	
Macchinista di 3ª classe .	69 90	30	12	30	141 90	69 90	24	36	129 90	Furiere
Macchinista di 2ª classe .	109 80	30	12	40	191 80	109 80	24	48	181 80	Furiere Magg.e
Macchinista di 1ª classe .	124 80	30	12	50	216 80	124 80	24	60	208 80	Maresc.lo

I macchinisti di 1ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 30, dopo 12 di lire 60 e dopo 18 di lire 90.

I macchinisti di 2ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I macchinisti di 3ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I sott'ufficiali macchinisti, compiuta la ferma permanente, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio ciascuna di lire 150 annue; se licenziati dopo 12 anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000

UFFICIALI.

GRADO	Paga annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista .	1,800	900	Sottotenente
Capo macchinista di 2ª classe	2,200	900	Tenente
Capo macchinista di 1ª classe	3,200	1,000	Capitano
Capo macchinista principale.	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di 6 anni nello stesso grado gli ufficiali hanno diritto ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono. 1

IL PRIMO PRESIDENTE

DELLA CORTE D'APPELLO IN CASALE

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del regolamento approvato con Regio Decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;

Sentito il signor Procuratore generale del Re,

DICHIARA

aperto l'esame di concorso a quattro posti di alunno gratuito nelle Cancellerie giudiziarie dipendenti da questa Corte d'appello.

L'esame avrà luogo nei giorni 16 e 17 marzo 1888, alle ore 9 antimeridiane, avanti gli appositi Comitati presso ciascuno dei Tribunali Civili e Correzionali di questo Distretto.

Detto esame verserà nel primo giorno sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel secondo sulla procedura civile e penale, sull'ordinamento giudiziario e sui relativi regolamenti.

In pari tempo gli aspiranti dovranno dar saggio di buona calligrafia.

Le domande di ammissione all'esame, scritte in carta da bollo da cent. 60, dovranno dagli aspiranti essere presentate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiedono non più tardi del giorno 3 marzo detto anno, ed essere corredate dei documenti prescritti dai numeri 1 all'8 dell'articolo 107 del Regolamento sovra indicato, non che quelli enunciati nella prima parte del successivo articolo 112.

Residenza e numero dei posti vacanti.

Casale — Corte d'Appello . . . . N. 1
Acqui — Tribunale Civile e correzionale . . . . » 1
Novi-Ligure — idem . . . . » 1
Voghera — idem. . . . . » 1

Dato a Casale addì 12 febbraio 1888.

Il Primo Presidente: BONELLI.

Il Cancelliere: BERTI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 14. — L'arrivo di Ras Alula alla Asmara non modifica ancora la situazione, tranne un nuovo leggero aumento del presidio di Ghinda.

Le tribù arabe dei dintorni di Asus e le tribù dei Mensa assicurarono gli inviati del Comando generale della loro devozione all'Italia.

LONDRA, 14. — Il freddo ha ripreso in Inghilterra e nelle contee del Nord della Scozia. Nel paese di Galles la neve impedisce in parecchi punti la circolazione.

NEW-YORK, 14. — In una grande riunione di feniani e di invincibili, gli oratori raccomandarono l'impiego della dinamite, del coltello e di ogni sorta di armi per aiutare la salvezza dell'Irlanda. Frank Byrne domandò la distruzione dei docks di Liverpool.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 febbraio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 30	95 30	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2142 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	651 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	255 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per Illuminazione a Gaz Stamp.	—	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	»	500	500	»	»	1485
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888.	»	500	500	»	»	1100 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	2115 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	205 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	305 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	275 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 37½
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 60
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: BONELLI.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 0[0 1ª grida 95 25, fine corr.

Az. Banca Generale 669½ 670, fine corr.

Az. Banca di Roma 777, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1500, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1225, fine corr.

Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 281, fine corr.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.